

Allegato A alla Deliberazione C.P. nn.....

**REGOLAMENTO RECANTE LE PROCEDURE DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI PER
IL CONFERIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI
TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA DI AUTOSCUOLA**

INDICE

Art. 1	Ambito di applicazione	3
Art. 2	Norme generali	3
Art. 3	Requisiti e titoli per la ammissione agli esami e condizioni di esclusione	3
Art. 4	Bando pubblico	4
Art. 5	Domanda di ammissione all'esame	4
Art. 6	Ammissione all'esame e relative procedure	5
Art. 7	Commissione d'esame	5
Art. 8	Esame per l'abilitazione ad insegnante di teoria	6
Art. 9	Esame per l'abilitazione ad istruttore di guida	7
Art. 10	Estensione dell'abilitazione	8
Art. 11	Comunicazione relative all'esame e rilascio dell'attestato di idoneità professionale	8
Art. 12	Accertamenti e revoca dell'attestato	8
Art. 13	Accesso agli atti della procedura	9
Art. 14	Adeguamento normativo e abrogazione	9

Art. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica a coloro che intendono sostenere gli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di "Insegnante di teoria" e/o "Istruttore di guida" di autoscuola presso la Provincia di Ferrara, ai sensi dell'art. 123 del Decreto Legislativo 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17, in seguito indicato D.M. 17/11, del D.Lgs. 112/98 art. 105 e della L.R. 9/2003.

Art. 2
NORME GENERALI

1. Gli esami di abilitazione si svolgono con modalità che garantiscono imparzialità, trasparenza, pari opportunità tra uomo e donna ed assicurano economicità e celerità di espletamento.
2. Lo scopo degli esami è consentire la valutazione, oltre che delle conoscenze, anche delle attitudini all'insegnamento dei richiedenti l'abilitazione.
3. Gli atti di gestione del procedimento vengono adottati dal Responsabile del Settore Provinciale competente di seguito denominato "Responsabile del procedimento".
4. Gli esami di abilitazione si svolgono, di massima, con cadenza semestrale, salvo diversa determinazione del Responsabile del Procedimento.
5. La Provincia di Ferrara può stipulare convenzioni con altre Province, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per l'organizzazione e lo svolgimento unitario degli esami in base a livelli sovra provinciali di aggregazione territoriale, anche avvalendosi di un'unica Commissione.

Art. 3
REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI E CONDIZIONI DI ESCLUSIONE

1. Possono essere ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di teoria di autoscuola coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore ai **diciotto** anni;
 - b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
 - c) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada" e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) patente di guida almeno della categoria B o B speciale in corso di validità;
 - e) attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per insegnante di teoria, di cui all'articolo 2 del D.M. 17/11.
2. Possono essere ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida di autoscuola coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore ai **ventuno** anni;
 - b) diploma di istruzione di secondo grado, conseguito a seguito di un corso di almeno tre anni;

- c) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada" e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) patente di guida in corso di validità comprendente almeno le categorie:
 - d.1. A, B, C+E, D, ad esclusione delle categorie speciali, per istruire alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi;
 - d.2. B, C+E, D, ad esclusione delle categorie speciali, per istruire alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, esclusi i ciclomotori e i motocicli;
 - d.3. B speciale, C speciale, D speciale, ai soli fini di avviare l'attività di autoscuola.
 - e) attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per istruttore di guida, di cui all'articolo 7 del D.M. 17/11.
3. I requisiti su indicati devono essere posseduti dagli interessati alla data di presentazione della domanda.

Art. 4

BANDO PUBBLICO

1. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale ad insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola viene fissata mediante bandi pubblici, contenenti tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.
2. I bandi vengono pubblicati all'Albo Telematico della Provincia, nel sito Web dell'Ente per giorni 30 (trenta) consecutivi, nonché inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri – di seguito denominato U.M.C. di Ferrara – e per opportuna conoscenza ai Comuni della Provincia di Ferrara per la pubblicazione nei rispettivi albi.
3. La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione è fissato in giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione. Al responsabile del Procedimento è data facoltà di differire, per motivate ragioni, la scadenza di detto termine.

Art. 5

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME

1. Coloro che intendono sostenere l'esame per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, devono indirizzare apposita domanda in bollo del valore corrente alla Provincia di Ferrara, con la quale dichiarano, ai sensi degli artt. 46 – 47 del DPR n. 445/2000, quanto di seguito elencato:
 - α) generalità, residenza e cittadinanza. Il cittadino extracomunitario dovrà allegare titolo attestante la regolarità del soggiorno ai sensi della legislazione vigente in materia;
 - β) tipo di esame che si vuole sostenere. Si può richiedere di sostenere l'esame per l'abilitazione a insegnante di teoria o a istruttore di guida o entrambe le abilitazioni;
 - χ) il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3. I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere prodotti dall'interessato unitamente al riconoscimento degli

stessi effettuato a cura dell'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente.

Art. 6

AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE

1. L'Ufficio competente della Provincia di Ferrara:
 - a) provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione agli esami e fa richiesta di eventuale regolarizzazione della documentazione prodotta.
 - b) pubblica l'elenco dei candidati ammessi all'esame sul sito internet dell'Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi. Tale elenco, che ha valore di notifica a tutti gli effetti, viene esposto negli uffici della Provincia e trasmesso alla Commissione d'esame;
 - c) pubblica gli esiti finali delle prove;
 - d) rilascia gli attestati di abilitazione.
2. Il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di scadenza del bando stesso, con il rilascio dell'attestato abilitativo.

Art. 7

COMMISSIONE D'ESAME

1. La Commissione d'esame per l'idoneità dei candidati al conseguimento della qualifica di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola, viene istituita con atto del Presidente della Provincia ed è composta come segue:
 - il Presidente, designato dalla Provincia, individuato nei ruoli della Dirigenza ovvero tra Funzionari di categoria D, appartenenti al profilo tecnico o a quello amministrativo;
 - un esperto designato dalla Provincia;
 - un esperto designato dall'U.M.C.
2. Nella Commissione d'esame uno o più soggetti devono essere in possesso delle patenti di categoria A, B, C+E e D, in modo da rendere possibile lo svolgimento delle prove pratiche per l'abilitazione ad istruttore di guida, di cui al successivo articolo 9.
3. Per ogni membro di cui sopra viene nominato almeno un supplente, che sostituirà il titolare in caso di sua assenza o impedimento.
4. I componenti non devono rivestire incarichi in seno ad associazioni professionali di categoria.
5. La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e si riunisce in seduta, su convocazione del suo Presidente. La Commissione ha una durata di tre anni dall'atto di nomina e rimane comunque in carica fino a nuovo atto da parte del Presidente della Provincia.
6. A ciascun componente della Commissione, ovvero ai relativi supplenti vengono corrisposti, per ogni sessione d'esame, gettoni di presenza, determinati con separato atto dal Responsabile del Settore competente, di importo compreso tra i valori indicati nell'Allegato A, punto 2) della L.R. n. 9/2003 e s.m.i.
7. In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l'esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile.
8. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal competente Ufficio della Provincia.

Art. 8

ESAME PER L'ABILITAZIONE AD INSEGNANTE DI TEORIA

1. L'esame per il conseguimento dell'idoneità alla professione di "Insegnante di teoria" di autoscuola verte sulle seguenti materie d'esame:
 - Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, Costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario)
 - Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione)
 - Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo
 - Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale
 - Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
 - Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione)
 - Autotrasporto di persone e di cose - Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità
 - Trasporto delle merci pericolose
 - Conducenti e titoli abilitativi alla guida
 - Norme di comportamento sulle strade
 - Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni
 - Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
 - Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc.
 - Elementi di primo soccorso
 - Elementi di fisica
 - Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante
2. L'esame consiste nello svolgimento di quattro prove (di cui due prove scritte e due prove orali) come di seguito specificato:
 - a) la prima prova scritta, della durata massima di quaranta minuti, consiste nella compilazione corretta di due schede quiz, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida della cat. "A" e "B". Non è ammesso alla successiva prova il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due.
 - b) La seconda prova scritta, della durata minima di due ore e massima di sei ore come stabilito dalla commissione d'esame, consiste nella trattazione di tre temi predisposti dalla Commissione esaminatrice, scelti tra gli argomenti del programma d'esame di cui al comma 1. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. E' ammesso alla terza prova il candidato che ha conseguito, per ciascuna prova, un punteggio non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, a punti 18/30.
 - c) La prima prova orale consiste nella simulazione da parte del candidato, di una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. E' ammesso alla successiva prova orale il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 18/30.

d) La seconda prova orale consiste nel dare esaurienti risposte a quesiti che vertono sugli argomenti di cui al comma 1. La prova si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 18/30.

Art. 9

ESAME PER L'ABILITAZIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA

1. L'esame per il conseguimento dell'idoneità alla professione di "Istruttore di guida" di autoscuola verte sulle seguenti materie d'esame:
 - Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
 - Elementi di fisica
 - Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli e utilizzo dei diversi dispositivi
 - Norme di comportamento sulle strade
 - Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
 - Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool ecc.
 - Elementi di primo soccorso
2. L'esame consiste nel superamento di una prova scritta, di una prova orale e di prove pratiche di guida, come di seguito specificato:
 - a) La prova scritta, della durata massima di quaranta minuti, consiste nella compilazione corretta di due schede quiz, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida della cat. "A" e "B". Non è ammesso alla successiva prova il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due.
 - b) La prova orale, consiste nel dare esaurienti risposte a quesiti che vertono sugli argomenti di cui al comma 1. La prova si intende superata ed il candidato è quindi ammesso alle prove pratiche di guida, con il conseguimento di una votazione non inferiore a 18/30.
 - c) Il candidato, in base alla scelta del tipo di abilitazione, sostiene le seguenti prove pratiche di guida per dimostrare la propria capacità di istruzione:
 - c1) istruzione alla guida di un veicolo della categoria A con cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova;
 - c2) istruzione alla guida di un veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova;
 - c3) istruzione alla guida di un veicolo della categoria C+E o D, a scelta della commissione di cui all'articolo 7, condotto da un componente della stessa, titolare della patente adeguata alla guida del veicolo su cui si svolge la prova, che funge da allievo e svolge la prova.

Ad ogni prova è assegnato un punteggio da 0 a 10. Supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque.

Il candidato che intende conseguire l'abilitazione a istruttore di guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi di cui all'art. 5 comma 1 lettera a) del D.M. 17/11, dovrà sostenere le prove di cui alle lettere a), b), c1), c2) e c3).

Supera le prove pratiche il candidato che ha ottenuto un punteggio complessivo sulle prove c1), c2) e c3) non inferiore a 18/30.

Il candidato che intende conseguire l'abilitazione a istruttore di guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi di cui all'art. 5 comma 1 lettera b) del D.M. 17/11, esclusi ciclomotori e motocicli, dovrà sostenere le prove di cui alle lettere a), b), c2) e c3).

Supera le prove pratiche il candidato che ha ottenuto un punteggio complessivo sulle prove c2) e c3) non inferiore a 12/20.

Il candidato che intende conseguire l'abilitazione a istruttore di guida ai soli fini della presentazione della dichiarazione di inizio attività di autoscuola, di cui all'articolo 5 comma 2 del D.M. 17/11, sostiene solamente le prove di cui alle lettere a) e b).

I mezzi sui quali dovrà svolgersi la prova pratica saranno forniti a cura e spese del candidato, dovranno essere assicurati e idonei per uso autoscuola e avere le caratteristiche di cui all'articolo 7 comma 4 del D.M. 17/11.

Art. 10

ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE

1. Gli insegnanti di teoria già abilitati che intendono conseguire anche l'idoneità a istruttore di guida, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 comma 2, devono sostenere tutte le prove d'esame di cui all'articolo 9, tranne quella scritta indicata al comma 2 lettera a).
2. Gli istruttori di guida che intendano conseguire anche l'idoneità ad insegnante di teoria, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 comma 1, devono sostenere tutte le prove d'esame di cui all'articolo 8, tranne quella scritta, indicata al comma 2 lett. a).
3. Gli istruttori abilitati a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, esclusi i ciclomotori e i motocicli, che intendano integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, frequentano la parte di programma pratico di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera B) del D.M. 17/11 relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo e sono ammessi direttamente a sostenere la prova pratica di cui all'articolo 9 comma 2 lett. c1) (prova su moto).

Art. 11

COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'ESAME E RILASCIO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE

1. Sulla base dei verbali della Commissione, al termine di ogni sessione viene formato l'elenco degli idonei e dei respinti, che verrà pubblicato all'Albo Telematico e nel sito Web dell'Ente per giorni 15 (quindici) consecutivi.

Art. 12

ACCERTAMENTI E REVOCA DELL'ATTESTATO

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, la Provincia effettua, anche dopo il rilascio dell'attestato, controlli a campione e in tutti i casi in cui vi siano fondati

dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel caso di autocertificazione ai fini dell'ammissione all'esame.

2. Qualora venga accertato che il candidato ha superato l'esame in difetto dei requisiti previsti e autocertificati, il Responsabile del Procedimento segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria e provvederà alla revoca dell'eventuale attestato rilasciato.

Art. 13

ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA

1. E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
2. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

Art. 14

ADEGUAMENTO NORMATIVO E ABROGAZIONE

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme statali, regionali e statutarie.
In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.